

Allegato "A" all'atto repertorio n. 99168/29900

Statuto della società a responsabilità limitata

"ST CORPORATE S.R.L." a socio unico

Denominazione - Oggetto - Durata

Art. 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "ST CORPORATE S.R.L." a socio unico.

Art. 2 - La società ha per oggetto le seguenti attività:

- elaborazione dati contabili, amministrazione del personale, dichiarazioni fiscali, ricerca e selezione personale, formazione e networking, recupero crediti, consulenza civilistica, tributaria, assicurativa, finanziaria nonché assistenza ai clienti nel contenzioso tributario e nelle perizie in genere attraverso professionisti abilitati.

Essa può, inoltre, assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati nonché compiere le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari comunque attinenti allo scopo sociale ed utili per il raggiungimento dello stesso, compreso il rilascio di garanzie reali e personali.

Art. 3 - La società ha sede in Torino e può istituire sedi secondarie, unità locali, agenzie e rappresentanze anche all'estero.

Art. 4 - La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta, salvi proroga o anticipato scioglimento.

Capitale - Finanziamenti - Titoli di debito

Art. 5 - Il capitale della società è determinato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), ed è diviso in quote.

Sono conferibili tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Le partecipazioni dei soci come i diritti sociali possono non essere determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Sia in sede di costituzione che di aumento del capitale si può derogare alla necessità di eseguire conferimenti in denaro.

L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o servizi la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria devono essere rilasciate con la clausola 'a prima richiesta'.

Art. 6 - I soci potranno provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti diretti che potranno essere in conto capitale, oppure finanziamenti che potranno essere infruttiferi di interesse, nei limiti di quanto stabilito dalla legge e dalle deliberazioni del C.I.C.R. e nel rispetto dell'art. 2467 c.c.

Art. 7 - La società può emettere titoli di debito, con delibera dell'assemblea dei soci adottata con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, alle condizioni e modalità dettate dall'art. 2483 c.c.

Trasferibilità della partecipazione - Recesso - Esclusione

Art. 8 - Le quote sociali, comprensive dei particolari diritti di cui all'art. 2468, 3° co. c.c., sono trasferibili sia per atto inter vivos che mortis causa.

Nei casi di trasferibilità a titolo oneroso spetta agli altri soci il diritto di prelazione a parità di condizioni.

A tale scopo il cedente deve comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci le condizioni della vendita, il prezzo ed il nome dell'acquirente.

Decorsi quindici giorni da detta comunicazione senza che alcun socio abbia comunicato a sua volta con lettera raccomandata al cedente con avviso di ricevimento la propria intenzione di volere esercitare il diritto di prelazione, la cessione si intende libera.

La partecipazione è altresì trasferibile mortis causa, salvo il diniego di gradimento dell'organo amministrativo entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati, con decisione motivata impugnabile ex art. 35.

Art. 9 - Il diritto di recesso compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle decisioni relative alle fattispecie di cui agli artt. 2473 e 2437 c.c.

Termini, modalità e criteri di rimborso della partecipazione sono stabiliti dalla legge.

Il recesso, che non può mai essere parziale, è efficace dal giorno in cui è pervenuta comunicazione alla sede della società e di esso deve essere fatta annotazione nel registro delle imprese.

Art. 10 - Il socio può essere escluso nei casi di cui agli artt. 2286 e 2288 c.c., con decisione promossa da almeno un socio ed adottata da un organo esterno alla società, scelto ed operante a norma dell'art. 35 dello statuto, e la liquidazione della quota avverrà con i criteri e modalità di cui all'art. 2473, 3° e 4° comma c.c.

Decisioni dei soci

Art. 11 - L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia o in altro Stato dell'Unione europea.

Art. 12 - Le convocazioni delle assemblee, tanto in prima che in seconda convocazione, sono fatte a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata spedita ai soci e, se nominato, al collegio sindacale od al revisore, almeno otto giorni prima dell'adunanza, o comunque con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quali:

a) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

b) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi od il revisore, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultano informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Art. 13 - L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, con collegamento audio/video e nel rispetto del metodo collegiale, dei principi di buona fede e della parità di trattamento. In questi casi è necessario:

- che i luoghi collegati audio/video siano indicati nell'avviso di convocazione, onde permettere l'accesso agli aventi diritto, dovendosi ritenere svolta la

riunione nel luogo in cui saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;

- che il presidente possa accertare o far accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare nonché proclamare i risultati della votazione;

- che il verbalizzante possa percepire adeguatamente lo svolgimento assembleare;

- che gli intervenuti possano partecipare alla discussione e votazione simultanea.

Nel caso in cui il collegamento non fosse tecnicamente possibile, l'assemblea dovrà essere nuovamente convocata; nell'ipotesi in cui, invece, il collegamento venisse ad interrompersi una volta iniziata l'adunanza, il presidente dichiarerà sospesi i lavori e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino a quel momento.

Art. 14 - I soci che risultano essere tali in virtù della iscrizione nel registro delle imprese possono intervenire all'assemblea o farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona, fermi i limiti ed i divieti di legge. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 15 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in difetto, da persona designata dall'assemblea. L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario e riportate in apposito libro. Nei casi di legge e quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Art. 16 - Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma c.c., dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- g) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma c.c.;
- h) le decisioni in ordine alle opposizioni degli amministratori in caso di amministrazione plurima disgiuntiva, con quorum determinato in relazione alla partecipazione agli utili.

Art. 17 - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale e delibera a maggioranza assoluta.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le stesse sono adottate con il voto favorevole dei soci rappresentanti la maggioranza del capitale.

Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto

costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della società devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza pari almeno ai due terzi del capitale sociale.

Tutte le altre decisioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Art. 18 - Le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti d), e), f) e g) del precedente art. 16) dovranno essere assunte con deliberazione assembleare, così come le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata ai sensi del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 e successive modifiche.

Art. 19 - Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte sulla base di consultazione scritta ovvero del consenso espresso per iscritto.

La procedura deve assicurare la partecipazione dell'avente diritto con una adeguata informazione sul tema da decidere e l'approvazione può avvenire su di un unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione o su una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto.

Il procedimento deve concludersi entro venti giorni dal suo inizio, o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Art. 20 - La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Tutte le decisioni in forma non assembleare devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c.

Amministrazione

Art. 21 - La società è amministrata:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da due a sette;
- c) da due o più amministratori con poteri disgiunti, congiunti o da esercitarsi a maggioranza, secondo quanto stabilito all'atto della nomina.

In mancanza di statuizioni sulle modalità di esercizio dell'amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Essi rimangono in carica per il periodo stabilito dall'assemblea.

Nell'ipotesi sub c), gli amministratori dovranno comunque adottare in forma consiliare le deliberazioni o le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, ai progetti di fusione o scissione ed agli aumenti di capitale delegati.

Art. 22 - Alla carica di amministratore possono essere nominati anche non soci.

Art. 23 - L'assemblea dei soci stabilisce, in misura fissa o proporzionale agli utili, ai sensi dell'articolo 2389 codice civile, le remunerazioni dei suoi componenti, mentre per quelle degli amministratori investiti di particolari cariche provvede l'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, ove nominato.

Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

A favore degli amministratori possono altresì essere accantonate indennità per la cessazione dall'ufficio (cd. trattamento di fine mandato).

Art. 24 - Qualora i soci optino per un organo amministrativo collegiale, in mancanza di analoga deliberazione dell'assemblea che ha provveduto alla nomina, esso stesso elegge tra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vice presidente, che sostituisce il primo nei casi di assenza o impedimento, con i medesimi poteri ad esso spettanti.

Nel caso di consiglio di amministrazione, questo si intende decaduto qualora per dimissioni od altre cause vengano a mancare due terzi degli amministratori.

Art. 25 - Il consiglio si riunisce presso la sede della società o altrove tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

Il consiglio viene convocato dal presidente con lettera da spedirsi al domicilio di ciascun consigliere almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o, nei casi d'urgenza, con altro mezzo idoneo, anche telematico, almeno un giorno libero prima, sempre indicandosi gli eventuali luoghi per il collegamento della conferenza audio/video.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio si tengano per audio/video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati, come stabilito per l'assemblea dei soci.

Il consiglio si riterrà tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 26 - Le decisioni del consiglio di amministrazione possono anche essere assunte in forma non collegiale, con le medesime modalità di cui all'art. 19 che precede.

Art. 27 - Quando l'amministrazione è affidata disgiuntamente a più persone ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'esecuzione da parte di altri amministratori di atti di gestione, prima che siano compiuti.

In tal caso la decisione è rimessa alla maggioranza degli amministratori.

Art. 28 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli riservati in modo tassativo all'assemblea.

Rappresentanza

Art. 29 - Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Quando gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta esclusivamente al presidente ed agli

amministratori delegati, se nominati.

In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il consiglio di amministrazione, a ciascuna di esse spetta la rappresentanza generale della società; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli amministratori dalla deliberazione di nomina.

Art. 30 - Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per singoli atti o gruppi di affari.

Organi di controllo

Art. 31 - La società può nominare il revisore o il collegio sindacale, quest'ultimo obbligatorio nei casi previsti dall'art. 2477 c.c.

Bilancio - Utili

Art. 32 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato della relazione sulla gestione.

Esso è presentato ai soci nei centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il maggior termine nei limiti e condizioni di cui all'art. 2478 bis c.c.

Art. 33 - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta una quota pari ad almeno al cinque per cento che va destinata a riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono distribuiti ai soci in proporzione alla loro partecipazione sociale, salva diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

Scioglimento

Art. 34 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Clausola compromissoria - Norma di rinvio

Art. 35 - Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la società o i suoi organi, purchè abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, la soluzione della stessa è affidata ad un arbitro amichevole compositore scelto dal presidente della Camera di Commercio in cui ha sede la società.

L'arbitro giudica secondo equità e senza formalità di procedura, con lodo inappellabile, entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 36 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di società di capitali per quanto attiene alla tutela dei terzi ed alla salvaguardia del capitale sociale, mentre quelle delle società personali per i profili organizzativi ed i rapporti tra i soci.

Firmato in originale da Villani Savino, in qualità di Amministratore Unico
in data 01/08/2023.

